


LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: RIFORME E PROFILI GESTIONALI

a cura di Carlo Bottari e Alceste Santuari

Prefazione di Marco Castrignanò



QUADERNI DI DIRITTO
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Collana diretta da Carlo Bottari

I volumi della Collana “Quaderni di Diritto delle attività motorie e sportive”

1. Nicola Cavallaro, *La cessione dei diritti economici dei calciatori* (2021)
2. Francesco Pegreffi, Giovanni Paruto (a cura di), *Stili di vita e nuove tecnologie* (2022)
3. Luigi Melica, *Sport e “diritti” in Italia e nel mondo* (2022)

COMITATO SCIENTIFICO

Carlo Bottari

Roberto Cippitani

Paco D’Onofrio

Massimiliano Iovino

Luigi Melica

Alessandro Pajno

Carlo Rasia

Elena Zucconi Galli Fonseca

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: RIFORME E PROFILI GESTIONALI

a cura di Carlo Bottari e Alceste Santuari

Bologna
University Press

Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buonline.com
email: info@buonline.com

© 2022 Bologna University Press

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

ISBN: 979-12-5477-082-5
ISBN online: 979-12-5477-083-2
ISSN 2240-8932

In copertina: Shutterstock.com

Impaginazione: DoppioClickArt (San Lazzaro di Savena - BO)

Prima edizione: maggio 2022

SOMMARIO

Premessa	3
Marco Castrignanò	

PARTE I: PROFILI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

Il ruolo costituzionale dell'associazionismo sportivo tra riforme e pandemia	5
Carlo Bottari	

Gli Enti sportivi dilettantistici (ESD) alla luce del Codice del Terzo settore e della riforma dello sport	11
Alceste Santuari	

Le associazioni e società sportive dilettantistiche socialmente responsabili. Il contributo del bilancio sociale redatto ai sensi delle linee guida del Ministero del Lavoro	21
Maurizio Marano	

Le associazioni e società sportive dilettantistiche e i profili fiscali	31
Francesco Napolitano	

PARTE II: PROFILI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI

Profili di responsabilità nella gestione degli impianti sportivi	43
Luca Zambelli	

Aspetti generali del lavoro sportivo nelle prospettive della riforma Giovanni Paruto	55
L'inquadramento delle prestazioni dei lavoratori nello sport Lorella Farina	63
La tutela della <i>privacy</i> nelle associazioni sportive dilettantistiche Fabio Bravo	75
Bibliografia essenziale	89

LA TUTELA DELLA *PRIVACY* NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Fabio Bravo

Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Bologna

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Provvedimenti del Garante sulle ADS.

1. PREMESSA

Il tema della tutela della *privacy* nelle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) è piuttosto complesso, perché complessa è la disciplina normativa di riferimento, dettata in tema di protezione dei dati personali.

Obiettivo di questo contributo è quello di analizzare alcuni temi di specifico interesse per le ASD¹, emergenti dalla casistica affrontata dal Garante per la protezione dei dati personali, rinviando ad altra sede, per esigenze di economia del discorso, per l'analisi degli istituti giuridici e della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali².

2. PROVVEDIMENTI DEL GARANTE SULLE ADS

2.1. Rilevanza della casistica e casistica rilevante

Il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato in maniera specifica di associazioni sportive dilettantistiche con provvedimenti *ad hoc*. Altre decisioni di

¹ Per l'analisi di ulteriori temi di interesse per le ASD, che non è stato possibile considerare in queste pagine per esigenze di economia di trattazione, si rinvia fin d'ora a F. Bravo, *Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e protezione dei dati personali negli orientamenti del Garante*, in *Diritto dello sport*, 2021, 2, pp. 11-29.

² Per una disamina della disciplina si rinvia, in particolare, ai volumi seguenti: G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019; V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019; N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019; F. Bravo, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Milano, 2018.

particolare interesse anche per le ASD hanno invece riguardato società sportive o altri contesti, in cui si sono presentati problemi la cui analisi è comunque di rilievo anche per le ASD medesime.

Senza pretesa alcuna di esaustività, si ripercorrono di seguito gli orientamenti applicativi di maggior interesse, al fine di trarre indicazioni utili nel settore. L'analisi della casistica è particolarmente importante, perché consente di individuare le criticità e i problemi applicativi emersi nella prassi e, nel caso in cui emergessero problemi interpretativi in ordine alla disciplina vigente, lo studio della casistica assume grande rilievo per comprendere come il diritto, astrattamente delineato nelle norme di carattere generale, si traduca nelle fattispecie concrete e divenga "diritto vivente".

A tal fine, la rilevanza della casistica può essere colta solamente attraverso la selezione di quella che appare più significativa per la materia oggetto di analisi: occorre cioè concentrare l'attenzione, seguendo questo approccio, sulla casistica che si ritiene maggiormente rilevante nel settore specifico che si intende esaminare, ovvero su quella casistica che emerge nel nostro determinato settore di indagine, in quanto sottoposta all'attenzione dell'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.

La selezione della casistica rilevante ha portato ad individuare, senza pretese di esaustività stante l'economia del presente scritto, quali siano gli aspetti che nel settore sportivo dilettantistico hanno presentato criticità sul piano applicativo, concernenti, segnatamente, i seguenti temi: videosorveglianza; schede di ammissione alle attività didattico-sportive; controlli biometrici degli accessi; raccolta dati tramite *form* su siti internet dell'associazione; risposte a recensioni su canali *social*, siti *web* e *blog*; *marketing* e altre comunicazioni commerciali; accesso a valutazioni medico-legali in caso di infortuni e sinistri, ai fini della copertura assicurativa; certificati medici sull'idoneità o inidoneità all'attività sportiva; utilizzo di immagini su canali social e altri contesti (album figurine); consenso dei genitori per i dati relativi a minori, ecc. Per esigenze di economia del discorso, di seguito verranno trattati solamente alcuni dei predetti temi, che presentano una frequente incidenza sul profilo applicativo, rinviando ad altra trattazione per una disamina più articolata³.

2.2. Certificazioni idoneità o inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva

Una particolare attenzione va portata ai dati trattati dalle ASD relativamente alle certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, sia essa agonistica o non agonistica. Il problema principale attiene alla qualificazione dei dati e, dunque, all'individuazione della loro natura: si discute, in particolare, se i dati con-

³ Per la disamina di tale casistica sia consentito il rinvio a F. Bravo, *Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e protezione dei dati personali negli orientamenti del Garante*, cit., pp. 11-29.

tenuti nel giudizio di idoneità o di inidoneità all'esercizio dell'attività sportiva siano da classificare come dati comuni o se invece vadano collocati nella categoria dei dati "particolari" ovvero "sensibili", con ovvie conseguenze in ordine al diverso regime applicabile, a partire dalle condizioni di liceità del trattamento.

Della questione se ne è interessato il Garante con nota del 31 dicembre 1998 (doc. web n. 41878), in risposta ad un quesito articolato dalla Federazione medico sportiva italiana, concernente il libretto sanitario sportivo. L'autorità di controllo ha ivi rimarcato che "il referto di inidoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, che presuppone nell'interessato o la presenza di patologie o, comunque, la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica agonistica, assume senza dubbio la connotazione di dati sensibile". Al contrario, "il giudizio conclusivo di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali 'comuni'.

Ne deriva che, tra l'altro, le organizzazioni sportive rilascino adeguata informativa e acquisiscano il consenso scritto (o quantomeno espresso, ai sensi del GDPR) e circostanziato, sia con riguardo al trattamento in questione, sia per quanto concerne la successiva comunicazione di dati ad altri soggetti (es. al CONI o a singole federazioni sportive)".

2.3. Accesso a dati degli associati e loro pubblicazione

Altre rilevanti questioni hanno riguardato il tema dell'accesso ai dati degli associati e la loro pubblicazione su quotidiani o altri mezzi di comunicazione di massa, nonché le modalità di pubblicità delle sanzioni inflitte dall'associazione ai propri iscritti.

Nella Relazione del 2008 all'attività svolta, il Garante ha evidenziato che "L'iscritto ad una federazione ha posto un quesito in tema di accesso ai dati personali degli altri associati (in forma di elenco comprensivo di nominativi e indirizzi) per l'esercizio di prerogative legate all'appartenenza all'associazione". In tale occasione l'autorità di controllo ha avuto modo di evidenziare che "l'associazione [...] può determinare 'il se e il come' della conoscibilità, all'interno della realtà associativa, dei dati personali degli aderenti, anche in difetto del consenso dei singoli associati, a condizione che la comunicazione avvenga nel rispetto di 'idonee garanzie' determinate dalla stessa associazione in relazione ai trattamenti effettuati e che l'associazione medesima abbia reso agli interessati, all'atto dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Codice [ora art. 13 del GDPR, *n.d.a.*], le determinazioni in merito adottate, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati (che dovranno essere comunque pertinenti e non eccedenti alle finalità sottese alla richiesta [...]). Resta comunque salva la possibilità per ciascuna associazione di individuare modalità diverse per veicolare messaggi o comunicazioni di singoli associati all'interno della compagine associativa (facendo così da tramite dei singoli iscritti), nelle forme ritenute più opportune senza

che ciò comporti la comunicazione di indirizzari di tutti gli iscritti a taluni di essi” (Garante, Relazione del 2008, cit., p. 117).

Altro problema rilevante riguarda la gestione delle sanzioni (e dei provvedimenti) disciplinari. A tal riguardo, nella predetta Relazione (*ivi*, p. 116), il Garante ha ricordato che “Una reclamante ha lamentato che dati personali contenuti in provvedimenti disciplinari emanati nei suoi confronti da una federazione sportiva erano stati affissi in spazi liberamente accessibili ai soci di un circolo sportivo (affiliata alla medesima federazione). La pubblicazione dei provvedimenti disciplinari non sarebbe risultata consentita dallo Statuto del circolo, né doverosa in attuazione di specifiche norme federali”. Pertanto il Garante ha ritenuto che l’affissione del provvedimento disciplinare, nel caso specifico, non potesse trovare giustificazione e, tra l’altro, si poneva in violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In linea generale è da considerare rimessa “alle determinazioni adottate da organismi senza scopo di lucro le modalità ed i limiti della divulgazione di dati personali relativi agli iscritti; ciò per consentire agli stessi iscritti di valutare in concreto – al di là delle necessarie misure organizzative da predisporre a livello associativo – le possibili ‘ricadute’ individuali legate ad una più ampia circolazione delle informazioni anche nei confronti di tutti gli altri associati (talvolta di numero assai elevato) oltre la natura (più o meno sensibile) delle informazioni suscettibili di comunicazione)” (*ibidem*, p. 116).

Per altro verso, in una nota del 30 novembre 1999 (doc. web n. 1164456), intitolata eloquentemente “Le associazioni non possono nascondere i propri iscritti”, il Garante ha preso posizione su un differente aspetto, concernente l’attività divulgativa di soggetti terzi, dichiarando che “Un’associazione non può opporsi alla pubblicazione dei nomi dei propri iscritti, a meno che non vi sia stata una espressa delega da parte degli interessati. Il principio è stato affermato dal Garante nella decisione di un ricorso presentato dal rappresentante legale di un’associazione. Questi aveva chiesto ad un quotidiano di bloccare la annunciata pubblicazione degli elenchi degli iscritti all’associazione”. Tuttavia il Garante, nell’affrontare il caso, “ha affermato che non è ipotizzabile, né previsto dalla legge [...] un diritto dell’associazione ad esercitare i diritti che rientrano nella personale disponibilità di ciascun interessato, a meno che essa possa dimostrare l’esistenza di una specifica delega del singolo associato”.

Nella disamina di tale fattispecie, l’autorità di controllo ha chiarito “che il dato dell’adesione a qualsiasi associazione appartiene senz’altro a quest’ultima come riflesso della libera scelta del singolo che conferisce i dati. Tuttavia, la pura e semplice adesione, al di fuori delle ipotesi di delega o procura espressa, non può sottrarre all’interessato la possibilità di far valere diritti tipicamente personali, come quelli previsti” dalla normativa “sulla privacy (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento dei dati, opposizione al loro trattamento ecc.)”.

Ulteriori ostacoli sorgono poi qualora si consideri che, come nel caso di specie, la pubblicazione dei dati ben potrebbe rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca, che implica una valutazione sul bilanciamento degli interessi rilevanti: l'interessato, per poter impedire la pubblicazione di chi esercita il proprio diritto di cronaca, "dovrebbe dimostrare l'esistenza di un motivo legittimo".

2.4. Pubblicità dei dati relativi alla salute dell'atleta

Il regime di particolare rigore applicabile ai dati sensibili – ovvero, ai sensi dell'art. 9 GDPR, ai dati appartenenti a categorie particolari –, non impedisce che i dati in questione possano essere resi pubblici direttamente dall'interessato, direttamente o tramite altri soggetti. Sicché il Garante, con provv. del 22 giugno 1998, doc. web n. 31035, ha affermato che "l'interessato conserva il diritto di rendere pubbliche o meno, anche per interposta persona, le proprie condizioni di salute. Pertanto, considerata la tendenza invalsa a rendere note talune circostanze relative alla forma degli atleti impegnati nelle attività agonistiche, le società sportive, oltre ad acquisire il consenso degli interessati a trattare i dati relativi al loro stato di salute, possono ottenere, a parte, la 'delega' a rendere pubbliche talune circostanze rilevanti per l'interesse pubblico sotteso alle attività stesse, da individuarsi *una tantum* ma con precisione, anche con riferimento a determinate categorie di informazioni".

Del resto tale indirizzo è in piena sintonia con quanto oggi previsto dal GDPR, che, all'art. 9, par. 2, lett. e), considera lecito il trattamento di dati particolari, inclusi quelli relativi alla salute, qualora "il trattamento riguarda dati personali resi manifestamenti pubblici dall'interessato", senza necessità del consenso dell'interessato.

2.5. Valutazioni peritali medico-legali in caso di infortuni o sinistri

L'attività sportiva, incluso quella dilettantistica, porta sovente al verificarsi di infortuni a danno degli atleti, per i quali vengono attivate coperture assicurative, che richiedono l'espletamento di specifiche perizie medico-legali da parte di fiduciari della compagnia di assicurazione, ai fini della liquidazione dell'ammontare previsto a favore dell'interessato.

La casistica ha fatto registrare fattispecie nell'ambito delle quali, a seguito di infortunio occorso nello svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica e di conseguente apertura di un procedimento per la definizione del sinistro da parte della società di assicurazione, l'atleta infortunato ha esercitato il diritto di accesso per ottenere copia anche delle valutazioni medico-legali rese in ambito peritale. In tal senso significativo è il provv. del Garante n. 258 del 22 maggio 2013 (doc. web n. 2575227), reso assito di un procedimento nel quale l'atleta infortunato, nella qualità di interessato al trattamento dei dati personali a lui relativi, aveva chiesto "di ottenere la comunicazione

intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla compagnia di assicurazioni, ivi compresa la valutazione peritale espressa dal professionista che l'ha curata”.

A parte la dibattuta questione relativa all'applicabilità della disciplina in materia di protezione dei dati personali ai c.d. dati valutativi, che in questa sede non è possibile trattare per esigenze di economia di trattazione, qui il Garante ha rilevato che, a fronte dell'esercizio del diritto di accesso dell'interessato e dell'ottemperanza da parte del titolare del trattamento, che forniva copia della perizia senza tuttavia la sottoscrizione del documento da parte del medico legale, sorgeva contestazione in ordine alle modalità di esecuzione del riscontro da rendere all'interessato medesimo. Questi non si sentiva soddisfatto perché, pur accedendo alle valutazioni peritali, non aveva la possibilità di riscontrare o documentare la loro “riconducibilità all'apparente estensore della perizia medico-legale”. A tali rilievi, tuttavia, l'autorità di controllo ha replicato che il riscontro fornito dal titolare alle richieste formulate dall'interessato appariva del tutto adeguato, ancorché tardivamente reso nel corso del procedimento. In particolare, quanto alle modalità di riscontro al diritto di accesso esercitato dall'atleta infortunato, il Garante ha preso atto che, dopo la trasmissione della perizia non sottoscritta, la compagnia di assicurazione ha voluto trasmettere, su richiesta dell'interessato, anche la versione munita di sottoscrizione del medico legale. A tal riguardo l'autorità garante ha però chiarito che “l'invio di una copia sottoscritta della relazione peritale [è] profilo [...] non strettamente connesso con l'esercizio del diritto di accesso ai dati, che può essere correttamente riscontrato dal titolare del trattamento attraverso l'estrapolazione e la messa a disposizione dei dati, senza dover obbligatoriamente fornire una riproduzione fotostatica completa del documento che li contiene”.

2.6. Videosorveglianza

Con provv. n. 443 del 27 ottobre 2016 (doc. web n. 6085311), il Garante ha sanzionato un'ASD per omessa informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato tramite il proprio impianto di videosorveglianza composto da tre telecamere installate all'esterno dei locali dell'associazione (due verso il parcheggio e una verso l'entrata dei locali) e di una telecamera all'interno dei locali medesimi, in zona adibita a ingresso/bar, con monitor presente nell'ufficio amministrativo per la visione e il controllo delle immagini. Il procedimento ha preso avvio a seguito di contestazione elevata con verbale del Corpo della Polizia Municipale. L'ASD ha sostenuto, nelle difese articolate nell'ambito del procedimento svolto innanzi al Garante, che gli iscritti all'associazione “sono da considerarsi atleti associati” e che “legittimati ad accedere all'interno dell'area cortile attraverso il cancello [...] sono solamente i soci in possesso di regolare tessera”, precisando che “Al momento della sottoscrizione

della Richiesta di ammissione a socio, l'aspirante atleta sottoscrive la dichiarazione di consenso ai sensi" della normativa in materia di protezione dei dati personali. Secondo l'associazione, da ciò ne deriverebbe che "chiunque acceda all'interno della proprietà della [...] ASD sia pienamente informato in merito alla presenza delle telecamere, non essendo possibile, contrariamente a quanto sostenuto dai verbalizzanti, l'accesso del pubblico". Inoltre, l'ASD ha ritenuto di argomentare sostenendo che "Quanto contestato dai verbalizzanti risulta privo di fondamento logico, in quanto teso a sanzionare un soggetto [...] per le riprese video ai danni di sé stesso". Ciò con riguardo alle telecamere, l'ASD ha poi argomentato che, quanto alle telecamere poste all'esterno dei locali, "risulta evidente dalla documentazione fotografica prodotta che le riprese, sia per l'angolo visuale che per la potenza dell'obiettivo, non siano idonee a far distinguere i tratti somatici di eventuali passanti".

Il Garante, all'esito del procedimento, non ha accolto le argomentazioni difensive dell'ASD, rimarcando che quest'ultima, in qualità di titolare del trattamento, non è esonerata dal rendere l'informativa ai propri associati, che, ancorché facciano parte dell'associazione, sono pur sempre da considerare interessati al trattamento, quali persone fisiche a cui i dati si riferiscono. Inoltre, l'informativa deve avere i contenuti previsti dalla legge (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ora sostituito dall'art. 13 del GDPR) e non può essere considerata equivalente ad essa la *liberatoria* per l'uso delle immagini fatta firmare agli associati, né è idonea a tale scopo la dichiarazione di consenso ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali priva degli elementi informativi richiesti dall'art. 13 cit.

Le questioni relative alla sorveglianza risultano tra quelle numericamente più significative in relazione ai trattamenti svolti dalle ASD. In altro procedimento, culminato con provv. n. 79 del 25 febbraio 2016 (doc. web n. 5422764), il Garante ha sanzionato un'ASD per informativa incompleta relativa al trattamento dei dati personali effettuato, anche in orari notturni, con impianto di videosorveglianza composto da due telecamere collegate a un apparecchio di videoregistrazione e un monitor. L'omissione ha riguardato alcuni degli elementi informativi previsti dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza, adottato l'8 aprile 2010, con il quale è stata prevista l'informativa in forma semplificata, mediante un'immagine tipizzata che renda facilmente edotto l'interessato di tale tipologia di trattamento, accompagnata dall'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento.

Le difese articolate dall'ASD rimarcavano che "il funzionamento di due telecamere è stato effettuato artigianalmente, al solo ed esclusivo fine di sventare/disincentivare furti" e che "la videosorveglianza è stata dichiarata in modo chiaro ed esplicito e che i cartelli apposti la rendevano conosciuta da chiunque frequentasse il club" sportivo.

Il Garante ha disatteso le argomentazioni difensive, precisando che la condotta contestata concerne il mancato corretto assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 13 del Codice della privacy, ora art. 13 GDPR, secondo le modalità discipli-

nate dal punto 3.1 del provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Specificamente, il Garante ha contestato la circostanza che l'informativa apposta dall'ASD risultava "priva dell'indicazione del titolare del trattamento dei dati effettuato mediante l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza". Altro profilo ha riguardato i tempi di conservazione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza effettuato dall'ASD, che, in sede di accertamento, sono risultati superiori a quelli di una settimana previsti nel punto 3.4 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza, né l'associazione aveva chiesto una verifica preliminare al Garante al fine di poter legittimamente procedere a un allungamento dei tempi di conservazione delle immagini per un periodo maggiore. Nel caso di specie era stata riscontrata, dal Comando Compagna della Guardia di Finanza che ha proceduto all'accertamento, che l'associazione sportiva dilettantistica aveva conservato le immagini per un periodo di ventinove giorni.

Altro caso rilevante, in tema di videosorveglianza e impianti sportivi, è stato deciso dal Garante con provv. dell'8 marzo 2008 (doc. web n. 1391803). Non ha riguardato un'ASD ma una società di gestione di un parco termale, che aveva allestito un sistema di videosorveglianza consistente in due coppie di telecamere installate negli spogliatoi maschili e femminili della piscina termale situata all'interno del parco, con registrazione delle immagini. L'impianto di videosorveglianza è stato oggetto di attenzione da parte dell'Arma dei Carabinieri a seguito della denuncia di un furto avvenuto negli spogliatoi della piscina: i militari dell'Arma, nell'ambito dell'attività investigativa, avevano provveduto all'acquisizione della videocassetta riportante le immagini del predetto sistema di videosorveglianza. Dalla loro disamina, come risultante documentalmente anche dall'annotazione di polizia giudiziaria allegata alla comunicazione trasmessa dai Carabinieri al Garante per la protezione dei dati personali, si è avuto modo di riscontrare che le telecamere installate negli spogliatoi "puntavano oltre che nella zona adibita a guardaroba direttamente sugli utenti riprendendoli mentre si cambiavano ed immortalando spesso volte parti intime nude". Il caso è significativo, perché nei pressi delle telecamere era stata accertata la presenza dei cartelli contenenti l'informativa in materia di protezione dei dati personali, ancorché scarna, e le telecamere non risultavano nascoste. Il Garante, tuttavia, ha "rilevato che, nonostante l'eventuale visibilità delle telecamere e la presenza, nei pressi, di alcuni cartelli riportanti una scarna informativa, il trattamento di dati personali in esame risulta comunque effettuato in violazione della riservatezza e della dignità delle persone interessate che frequentano il Parco". Ancora, il Garante ha rimarcato anche che il trattamento risultava effettuato "in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza [...] atteso che i sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati lecitamente a tutela del patrimonio riprendendo eventualmente aree destinate a guardaroba, ma adottando in ogni caso idonei accorgimenti tecnici volti ad inibire riprese indebite di persone mentre utilizzano gli spogliatoi".

2.7. (segue) e schede di ammissione alle attività didattico-sportive

Altro caso è stato affrontato dal Garante con provv. n. 434 del 3 ottobre 2013 (doc. web n. 2792767), su accertamento del Nucleo privacy della Guardia di Finanza, che ha riscontrato, con riguardo ad una società sportiva dilettantistica, sia l'assenza di cartelli riportanti l'informativa da rendere con riferimento alle telecamere di videosorveglianza poste nei punti di accesso alla struttura, sia l'effettuazione di "una raccolta di dati personali tramite *scheda di ammissione alle attività didattico-sportive*, a fronte della quale è stata riscontrata l'inidoneità dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice", ora art. 13 del GDPR.

Ovvero la duplice contestazione, negli scritti difensivi la società sportiva dilettantistica, titolare del trattamento, ha dichiarato che: (i) per quanto concerne la videosorveglianza, l'informativa era assente "per cause ignote alla società" solamente in corrispondenza delle telecamere poste in prossimità di due dei quattro accessi alla struttura, riservati a fornitori e dipendenti, che tuttavia, a seguito dell'accertamento, venivano immediatamente integrati; (ii) per quanto concerne invece l'informativa privacy relativa al trattamento dei dati raccolti in fase di iscrizione, la stessa "sia sempre stata resa alla clientela attraverso la libera consegna dell'apposita scheda".

Il Garante, valutate le argomentazioni difensive, ha considerato pacifica l'assenza dell'informativa in prossimità di alcune delle telecamere usate nell'impianto di videosorveglianza, ritenendo quindi confermati dalle dichiarazioni della società sportiva dilettantistica l'omissione oggetto di contestazione. Quanto all'inidoneità dell'informativa sulla scheda di ammissione/iscrizione alla struttura, il Garante ha rilevato che l'omissione risulta confermata dalle dichiarazioni rese direttamente alla Guardia di finanza in sede di accertamento, ove era stato dichiarato che l'informativa, un tempo fornita, a partire da una certa data non sarebbe stata più rilasciata, neanche oralmente, in occasione della compilazione o del rilascio della scheda di ammissione alle attività.

2.8. Risposte a recensioni sui canali *social*, *siti web* e *blog*

Altra rilevante questione attiene al trattamento di dati personali svolto mediante interazione su piattaforme *on-line* di soggetti terzi e, in particolare, degli *Internet service provider* (ISP), negli spazi virtuali dedicati alle recensioni, incorporati nel proprio sito istituzionale. In un caso significativo, deciso dal Garante con provv. n. 57 dell'11 febbraio 2021 (doc. web n. 9576735) una società sportiva dilettantistica, ricevendo una recensione negativa da una propria iscritta (che aveva a tal fine utilizzato uno pseudonimo di fantasia per conservare l'anonimato relativo alla propria identità nei confronti dei terzi), aveva replicato a tale recensione indicando le generalità dell'interessata nella risposta visibile *on-line*, senza restrizione alcuna.

L'interessata, vistasi pubblicare le proprie generalità, chiedeva la cancellazione dei propri dati personali contenuti nel *post* di risposta pubblicato dalla società sportiva dilettantistica, ma, non ricevendo positivo riscontro, si rivolgeva al Garante lamentando di aver subito un “pregiudizio [...] per effetto della indebita divulgazione di dati idonei a svelarne l'identità tenuto conto del fatto che il commento era stato da lei pubblicato avvalendosi di uno pseudonimo e che, fermo restando il diritto di replica spettante al titolare, quest'ultimo avrebbe potuto esercitarlo senza diffondere informazioni idonee ad identificarla”.

Nel corso del procedimento le argomentazioni difensive del titolare del trattamento rimarcavano che “la recensione rilasciata dalla reclamante nel sito ufficiale del centro sportivo gestito dal medesimo – utilizzando un account Facebook pubblico ed un nickname – risultava diretta a ‘screditare sia il buon nome della storica società [...] che degli addetti alla vendita promozionale abbonamenti in palestra’” e che “è prassi dell'azienda, ‘al momento dell'ingresso di un nuovo socio in palestra, raccogliere i dati identificativi dell'utente, previo consenso scritto al trattamento dei dati personali, con relativa apertura di scheda anagrafica nel programma aziendale [...] ai fini del monitoraggio di frequenza e relativa copertura assicurativa’” ed, infine, che “il riscontro alla recensione negativa è stato reso al solo fine di salvaguardare l'immagine dell'azienda, non ravvisandosi nella propria condotta alcuna violazione, ma ‘la semplice richiesta di firma della recensione con il reale nome identificativo di cui l'azienda era a conoscenza’ per quanto sopra descritto”.

Il Garante, nell'esaminare il caso, ha ritenuto che la società sportiva dilettantistica abbia posto in essere una condotta illecita sotto il profilo della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in quanto trattasi di “condotta non [...] giustificata dal fine di manifestare liberamente il proprio pensiero tenuto conto del fatto che, a fronte della volontà dell'interessata di tenere celata la propria identità resa evidente dall'utilizzo di uno pseudonimo, il titolare avrebbe potuto esprimere la propria opinione senza doverne diffondere i dati identificativi con ciò travalicando i limiti di essenzialità dell'informazione e violando altresì le indicazioni di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento [GDPR, *n.d.a.*] – che stabilisce che ‘i dati siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità’ – avendo utilizzato, per identificarla, i dati della medesima detenuti ad altro scopo”. Inoltre, il Garante ha rilevato che, stante la particolarità del trattamento, concernente la diffusione di dati personali contenuti in commenti pubblicati in rete, il trattamento medesimo “deve essere ricondotto nell'ambito delle finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero di cui all'art. 136 del Codice e che pertanto, nel caso in esame, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del predetto Codice, nonché le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3)”.

Nel corso del procedimento, ad ogni modo, il titolare del trattamento provvedeva ad effettuare la cancellazione richiesta dall'interessata.

A fronte dell'illiceità della condotta e tenuto conto dell'ottemperanza, ancorché tardiva, alla richiesta dell'interessata, il Garante ha ritenuto di applicare la sola misura dell'*ammonimento*, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. *b*), del GDPR, procedendo contestualmente all'annotazione nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. *u*), del GDPR, in ordine alle violazioni e alle misure adottate, anche al fine di tener conto dei casi di recidiva. Sicché il Garante ha “ammonito il titolare in ordine all'esigenza, allorché agisca attraverso l'utilizzo di siti *web*, *blog* o altri sistemi di diffusione del pensiero, di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico e di libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, oltreché a quelle che disciplinano il principio di finalità nel trattamento di dati personali”.

2.9. Foto e riprese effettuate dai genitori ad eventi a cui partecipano i figli minori. Diffusione di immagini relative ai minori

In occasione di eventi sportivi organizzati dall'ASD nel settore giovanile, accade frequentemente che i genitori immortalino i propri figli in foto e video, con *smartphone*, *tablet*, videocamere o macchine fotografiche, per avere un ricordo. La questione non è dissimile a quella che si presenta in occasione di recite scolastiche o per le foto ricordo di classe, a cui trovano applicazione i medesimi principi.

Il Garante, con nota del 6 giugno 2007 (intitolata “I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche”), è tornato a precisare che “le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy. È opportuno ricordare a presidi ed operatori scolastici che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti, di immagini non destinate alla diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo”. Medesime considerazioni trovano applicazione anche nel caso di eventi, saggi, manifestazioni, partite o dimostrazioni, svolte alla presenza dei genitori, qualora questi ultimi documentino la partecipazione e la prestazione dei propri figli.

A diversa conclusione si dovrebbe invece pervenire, a rigore, qualora l'immagine, foto o video, venga poi caricata su *social network* o altri circuiti che consentono la libera fruizione dei contenuti ad opera del pubblico. In realtà il problema non sembra però porsi per chi organizza l'evento, quanto invece per i genitori, che, nell'utilizzare i dati personali – qualora ad esempio ritraggano non solo i figli propri, ma anche i figli altrui – devono preoccuparsi di rispettare gli adempimenti previsti dalla disci-

plina in materia, tenendo conto che la c.d. esenzione domestica (l'inapplicabilità della disciplina qualora il trattamento avvenga per scopi esclusivamente personali o familiari), non vige qualora il trattamento venga effettuato al di fuori di tale ristretto ambito, allargandone la fruizione ad una più ampia cerchia di soggetti.

Qualora invece sia l'ASD stessa a voler pubblicare foto o video di eventi in cui siano ripresi i giovani associati, minori d'età, dovrà preoccuparsi di acquisire previamente il consenso informato e specifico al trattamento dei dati personali da parte dei genitori (o del tutore) o sincerarsi che vi sia eventualmente un'altra condizione di liceità prevista dagli artt. 6 o 9 GDPR.

Alcune pronunce del Garante hanno riguardato casi in cui alcune ASD del settore calcistico hanno diffuso immagini relative ad atlete o atleti minori, in relazione alle quali i genitori avanzavano richiesta di rimozione.

Un caso è stato affrontato dal Garante, ad esempio, con provv. n. 208 del 2 aprile 2015 (doc. web n. 4047613). Un genitore, esercitando i diritti dell'interessato per conto della figlia minore, chiedeva ad un'ASD di calcio femminile la "rimozione delle foto della minore e il ritiro di tutto il materiale pubblicitario cartaceo e on-line, pubblicato su Facebook, contenente la foto" della medesima, tesserata presso la stessa ASD fino a diversi mesi prima. Nel ricorso presentato al Garante, il genitore faceva presente che, successivamente alla scadenza del tesseramento della minore, l'ASD, "per promuovere l'attività della propria scuola calcio, distribuiva volantini e locandine pubblicitarie contenenti fotografie di bambini minori, compresa quella della figlia [...], pubblicando altresì la foto anche 'sulla pagina Facebook' in assenza di consenso dell'interessata". Il procedimento si è concluso con una dichiarazione di non luogo a provvedere, dopo che il Garante ha constatato che l'ASD, titolare del trattamento, avesse provveduto alla rimozione del materiale pubblicitario, contenente la foto della minore.

Analogo caso è stato deciso con provv. n. 323 del 27 giugno 2013 del Garante (doc. web n. 2612723), nell'ambito di un procedimento attivato su ricorso di un genitore che contestava ad una ASD operante nel settore calcistico l'utilizzo di immagini fotografiche che ritraevano il figlio minore con la divisa della squadra di appartenenza, ai fini della pubblicazione di un album di figurine relativo alla scuola calcio da questi frequentata e posto in vendita. Il genitore chiedeva di accedere ai dati personali del figlio, con specifico riguardo sia alle predette immagini fotografiche, sia all'autorizzazione all'utilizzo delle medesime per le finalità pubblicitarie e commerciali, che venivano contestate.

L'ASD, nei propri scritti difensivi, faceva presente che "l'Amministrazione del Comune [...] ha chiesto di poter disporre delle fotografie dei tesserati per poter realizzare un album fotografico dei 'Piccoli calciatori' delle città", analogamente a quanto avvenuto con riguardo alle Associazioni rappresentative di altre discipline sportive praticate nel territorio comunale, precisando altresì che l'ASD resistente si sarebbe

limitata ad indicare alla società cui era stato affidato il relativo incarico “il fotografo presso il quale erano in giacenza le foto dei propri tesserati”, dichiarando altresì che “all’atto del tesseramento i genitori degli atleti tesserati sottoscrivono la presa visione ed accettazione dell’informativa sulla legge della privacy”. Ancora l’ASD, nel medesimo procedimento, precisava ulteriormente che ogni anno i minori che intendono giocare a calcio presso la medesima resistente “vengono ufficialmente tesserati per il settore giovanile della FIGC con sottoscrizione dell’apposito modulo da parte di chi esercita la potestà genitoriale [...] che prevede al suo interno la esplicita sottoscrizione dell’informativa *ex d.lgs. 196/2003*”, dichiarando altresì che tale adempimento sarebbe stato posto in essere anche nei riguardi del minore citato nel ricorso “il cui modulo di tesseramento è [...] depositato presso la FIGC”. Precisa poi il Garante, nel citato provvedimento, che “l’Associazione ha inoltre rilevato che, all’inizio di ogni stagione calcistica vengono effettuate riprese fotografiche dei giovani calciatori, sia individualmente che in gruppo, per varie finalità di cui i genitori dei giovani atleti vengono *informati oralmente*, puntualizzando che ‘nel caso in questione, né al momento delle riprese fotografiche, né in un momento successivo, alcun familiare ha espresso il proprio dissenso [...] nemmeno quando, con le stesse modalità sopra descritte, si è comunicata l’iniziativa oggetto della presente procedura”.

Il Garante, sulla base della precedente normativa in materia di protezione dei dati personali, che consentiva l’informativa orale anche non a richiesta dell’interessato, ha ritenuto adeguato il riscontro fornito dall’ASD nel caso di specie, benché reso solamente a seguito di presentazione del ricorso, ed ha pertanto ritenuto dichiarare il non luogo a provvedere, ponendo parzialmente a carico della resistente le spese del procedimento. Va ricordato però che l’attuale formulazione dell’art. 12 del GDPR, attualmente vigente, impone di rendere l’informativa per iscritto, ammettendo la possibilità della forma orale solamente in via di eccezione su richiesta dell’interessato; inoltre, stante il principio di *accountability*, il titolare del trattamento è tenuto non solo a garantire la corretta applicazione della disciplina, ma anche a fornirne adeguata dimostrazione, con l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative.

2.10. Consenso dei genitori per il trattamento di dati relativi ai figli minori

Ultima questione riguarda le modalità con cui viene rilasciato il consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sugli atleti minori.

Il genitore (o, in mancanza, il tutore) ha la rappresentanza *ex lege* sul minore ed è pertanto legittimato ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. *a*), e 9, par. 2, lett. *a*), del GDPR.

Come chiarito in precedenza, il minore che abbia compiuto quattordici anni può esprimere personalmente il consenso al trattamento solamente qualora riguardi l’offerta di un servizio della società dell’informazione a lui diretto e non concerna

dati appartenenti a categorie particolari (come ad esempio i dati relativi alla salute), occorrendo altrimenti il consenso del genitore (o del tutore).

Va chiarito che ciascun genitore è legittimato ad esercitare, in accordo con l'altro genitore, la responsabilità genitoriale, e ad esprimere il relativo consenso, sicché non occorre la sottoscrizione di entrambi i genitori per il consenso al trattamento dei dati personali, fermo restando l'accordo di entrambi. Nella prassi potrebbero sorgere problemi in caso di situazioni conflittuali in seno alla famiglia, ad esempio nelle ipotesi di separazione non consensuale dei coniugi: un genitore potrebbe manifestare la contrarietà alle scelte dell'altro genitore (anche ai fini del riparto delle spese per l'attività sportiva dei figli). Operativamente è buona prassi, nella raccolta del consenso di un genitore al trattamento dei dati personali sul figlio o sulla figlia minore, far precedere la sottoscrizione dalla dichiarazione con cui il medesimo afferma di esprimere il consenso al trattamento in accordo con l'altro genitore, previamente informato a tal fine.